



Giunta Regionale della Campania

Allegato 11
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 11/2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dip. sig.ra Ragozzino Margherita Bruna, nata a Bellona (CE) il 06.10.1950, matr.n.8986.

Oggetto della spesa: indennità di rischio, indennità di disagio, oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, interessi legali e spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n.21786 del 26.03.2013 (prat.n.3266/2012 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso all'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.7838 del Tribunale di S.M.C.Vetere - Sez. Lav. - depositata il 28.12.2011 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza dell'avv. Varriale Paolo in forma esecutiva in data 12.02.2013.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla dipendente in epigrafe indicata, ha condannato la Regione Campania al pagamento dell'indennità di disagio di cui all'art.25 CCDI del 2001 e di indennità di rischio ex articolo 37 CCNL 2000 ed art.41 CCNL 2004 per un importo complessivo pari ad € 8.932,88 in favore della stessa ricorrente, oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo.

Il Tribunale di S.M.C.Vetere nel compensare nella misura della metà le spese di lite ha, altresì, condannato la convenuta Regione Campania al pagamento della restante metà, liquidate in tale misura ridotta, in € 880,00, compresi diritti e onorari, oltre Cpa, Iva e spese generali come per legge, senza attribuzione.

Su richiesta del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, il Settore Trattamento Economico, con nota prot.n.311885 del 03.05.2013, ha comunicato le somme lorde dovute alla dipendente sopra indicata a titolo di indennità di rischio e di disagio, gli interessi legali e gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n. 490218 del 08.07.2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copia degli



Giunta Regionale della Campania

*Allegato 11
(Punto 3 del dispositivo)*

atti di precetto notificati a questa Amministrazione Regionale, ad istanza della dipendente sig.ra Ragozzino Margherita Bruna e dell'avv. Varriale Paolo.

Successivamente, il predetto Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n.588144 del 20.08.2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copia degli atti di pignoramento, notificati a questa Amministrazione Regionale ad istanza della sig.ra Ragozzino Margherita Bruna e dell'avv. Varriale Paolo Riccio Eduardo Lucio in virtù della sentenza summenzionata, invitando, al contempo, il Settore in parola, a sospendere ogni relativo atto di pagamento, allo scopo di evitare duplicazioni di spesa, ove non fosse possibile completarlo entro la data dell'udienza di comparizione innanzi al Tribunale di Napoli.

Alla luce delle predette comunicazioni dell'A.G.C. Avvocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008 si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme a titolo di indennità di rischio, indennità di disagio, oneri riflessi, interessi legali in favore della dipendente sig.ra Ragozzino Margherita Bruna e le spese processuali con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Varriale Paolo.

DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto corso, a seguito del su citato processo di riorganizzazione;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 101556 del 12.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014(avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n.92 del 01/04/2014) , a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n. 224702 del 31.03.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.7838 del Tribunale di S.M.C.Vetere - Sez. Lav. - depositata il 28.12.2011 e notificata in forma esecutiva in data 12.02.2013.

TOTALE DEBITO

€ 14.492,87

Dip. sig.ra **Ragozzino Margherita Bruna**, matr.n.8986.

- Indennità di rischio

€ 1.774,52



Giunta Regionale della Campania

*Allegato 11
(Punto 3 del dispositivo)*

• Indennità di disagio	€ 7.158,36
• interessi legali maturati al 25.07.2014	€ 1.410,22
sub totale	€ 10.343,10
• Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€ 2.893,66
• Spese legali Sig.ra Ragozzino M.Bruna	€ 1.256,11

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n.21786 del 26.03.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.7838 del Tribunale di S.M.C.Vetere - Sez. Lav. - depositata il 28.12.2011 e notificata in forma esecutiva in data 12.02.2013;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 16/05/2014

**Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis**



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Avvocatura

Settore Contenzioso Civile e Penale

07 - 04 - 05

Settore Stato Giuridico e Inquadramento
Servizio Legale dell'AGC 07 e Proce-
dimento in Materia Legale
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0217861 26/03/2013 10,38

Mittente : Contenzioso Civile e Penale

Rassegnatario : Servizio Supporto Legale del Settore Stato Giuridico ud...

Classifico : 7.1.10. Fascicolo : 4 del 2013



CC-3266/2012

N. Pratica:

Oggetto: Regione Campania c/Ragozzino Margherita Bruna.-

Trasmissione sentenza n. 7838/2011

Trib. S.M.C.V.- Sez. Lavoro

In relazione alla pratica indicata in oggetto, per le determinazioni di competenza di codesto Settore, si trasmette copia della sentenza n. 7838/2011 relativa alla ricorrente; si evidenzia altresì che pende appello innanzi alla Corte di Appello di Napoli - Sez. Lavoro - RG. 5439/2012 - Giudice Cinque - Ud. 12/1/2017.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Letizia/rc

Sent. 4.7838/08



08 FEB. 2013

ce
5220/08
L. 11/2
15/2/13

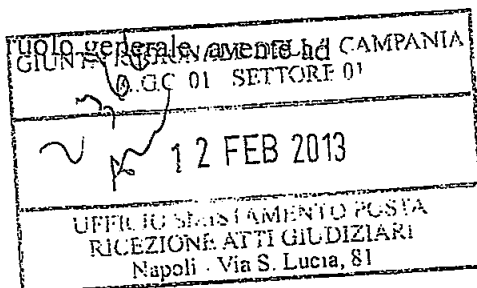
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Copia

Il Giudice del lavoro, dott. Francesco Cislaghi, all'udienza del 21 dicembre 2011 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4298/2008 del
oggetto: spettanze retributive



T R A

RAGOZZINO MARGHERITA BRUNA, rappresentata e difesa dall' avv. to Paolo Varriale, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, presso il cui studio in Napoli, via San Filippo n.24, elettivamente domicilia

ricorrente

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del l.r.p.t., rap.to e difeso dall'avv. Modesto Letizia, con cui elett.mente domicilia in Caserta alla via Arena presso lo S.T.A.P. Ecologia

resistente

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 21 aprile 2008, l'istante di cui in epigrafe, premesso di essere dipendente della Regione Campania, assunta ex art. 3 LR 57/85 con la qualifica di istruttore culturale, distaccata presso il Comune di Santa Maria La Fossa, esponeva che in data 9 ottobre 2001 era stato siglato un contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della Giunta Regionale della Campania in attuazione dell'art. 15 CCNL del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 1 aprile 1999; che tale fonte contrattuale integrativa aveva introdotto un

salario accessorio, legato alla produttività collettiva, ed alcune indennità, quali quella di rischi, disagio, trasferta, turnazione, maneggio valori, reperibilità e lavoro straordinario. Ha lamentato che in sede di contrattazione decentrata (in particolare ai sensi dell'accordo siglato in data 9 ottobre 2001 e quindi ai sensi dell'art. 2 co.2 del CCDI del 12 luglio 2004) tali componenti accessori erano stati esclusi dalla retribuzione per il personale assegnato presso altri enti di cui alla LR 57/1985. L'istante ha dedotto la violazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 45 del d.lgs. 165/2001 nonché dell'art. 3 co.3 della LR 57/1985 (come mod. da LR n.19 del 16.11.1998) da parte della citata contrattazione collettiva, e per tale motivo ha convenuto la Regione Campania per sentire dichiarare nei confronti della stessa la disapplicazione delle clausole di contrattazione collettiva integrativa di esclusione dalla retribuzione accessoria nei confronti del personale distaccato e con successivo e conseguente riconoscimento della spettante retribuzione, come individuata nel ricorso introduttivo del giudizio.

Il Tribunale osserva.

Il ricorso è fondato nei limiti di cui alla presente motivazione.

Parte ricorrente lamenta che l'art. 2 comma 3 dell'accordo siglato in data 9.10.2001 ha limitato i benefici del salario accessorio al solo "Piano di Lavoro Generale" per i dipendenti di cui alla LR 57/1985, negando così a tali dipendenti tutte le altre voci, quale quella della "produttività collettiva", mentre successivamente l'art. 2 co.2 del CCDI del 12.7.2004 ha escluso per detti dipendenti anche la retribuzione derivante dall'esecuzione del cd "Progetto Generale". Tali disposizioni sarebbero in contrasto sia con l'art. 45 del d.lgs.165/2001 (che sancisce il principio di parità di trattamento per la retribuzione dei pubblici dipendenti) sia con l'art. 3 comma 3 LR 57/1985, nella parte in cui stabilisce ed impone la determinazione dello stesso trattamento giuridico ed economico tra i dipendenti regionali già esistenti e quelli transitati nuovamente nei ruoli dell'ente territoriale di destinazione.

La difesa dell'Ente Locale ha messo in evidenza che ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 165/2001 è intervenuta la delegificazione della disposizione di legge del 1985, essendo stato stipulato contratto collettivo che ha disciplinato interamente la materia della retribuzione, riservata ad essa dalla legge del 2001. Né può effettuarsi un riferimento alla violazione dell'art. 45 del d.lgs. 165/2001. La norma in questione stabilisce che le pubbliche amministrazioni debbano riconoscere una retribuzione non inferiore a quella della contrattazione collettiva, ma soprattutto che ad un determinato inquadramento non possa che corrispondere la relativa retribuzione. Il non riconoscimento

in altri termini una discriminazione "orizzontale". La stessa disposizione di legge, poi, demanda alla contrattazione collettiva la determinazione della retribuzione accessoria; di conseguenza una eventuale violazione dovrebbe trovarsi tra contrattazione collettiva di comparto e quella integrativa. Nel caso di specie non si rinviene alcuna disposizione collettiva contrattuale di livello di comparto che imponga alla contrattazione integrativa di ampliare o di delimitare il proprio ambito di intervento. La scelta, quindi, di escludere dalla retribuzione di produttività una determinata categoria non si pone in contrasto con la normativa di rango primario né con la contrattazione nazionale collettiva. Non vi è violazione dell'art. 40 comma III del d.lgs.165/2001.

Si è affermato che la retribuzione concernente la produttività non è necessariamente destinata a tutti i dipendenti della Regione Campania. È altrettanto indubitabile che, ai sensi dell'art. 45 co.I d.lgs.165/2001, non può essere esclusa del tutto la retribuzione accessoria per determinate categorie di dipendenti. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è stabilito dalla contrattazione collettiva. Con questa espressione il Legislatore ha inteso stabilire che il trattamento minimo è rappresentato dal riconoscimento di entrambe le componenti della retribuzione: sarebbe *contra legem* negare del tutto anche una sola delle due componenti a determinate categorie di dipendenti. Tale vincolo vale sia per la contrattazione nazionale che per quella decentrata o cd integrativa.

Rimane invece nella facoltà propria della contrattazione collettiva, in entrambe le sue articolazioni, di modulare la retribuzione accessoria secondo parametri che non siano discriminatori all'interno di ciascun ambito di intervento. Deve dunque concludersi per l'accoglimento del secondo capo di domanda. In particolare, alla ricorrente deve essere riconosciuta sia l'indennità di disagio di cui all'art. 25 CCDI del 2001, sia l'indennità di rischio di cui all'art. 37 CCNL 2000 e dall'art. 41 CCNL 2004. Invero, le indennità in oggetto mirano a compensare le prestazioni che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale nonché a compensare l'esercizio svolto in condizioni particolarmente disagiate. Tra il personale avente diritto alle richiamate integrazioni salariali, la contrattazione decentrata ha annoverato anche gli addetti al computer ed è pacifico – oltre che provato *per tabulas* attraverso l'attestato del Sindaco del Comune di Santa Maria la Fossa datato 24 gennaio 2007- che l'istante lo utilizzi nello svolgimento delle proprie mansioni (per almeno 4 ore al giorno).

Quanto agli importi da liquidarsi, deve farsi riferimento ai conteggi attorei, non oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta.

Deve dunque concludersi per la condanna della Regione Campania al pagamento in favore della ricorrente della somma indicata in dispositivo, oltre interessi sulle singole componenti del credito dalla data di maturazione di ciascuno di essi al saldo.

In considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso le spese di lite sono compensate per metà; il residuo segue la soccombenza ed è liquidato e distratto come da dispositivo.

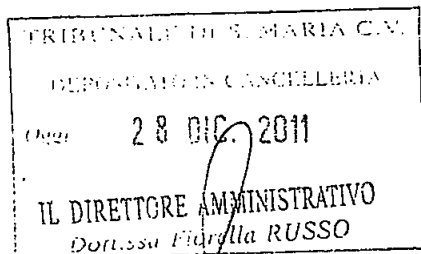
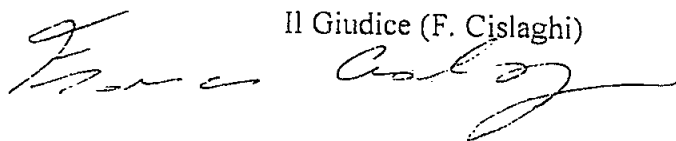
P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, dott. Francesco Cislaghi definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) accoglie parzialmente la domanda avanzata dalla ricorrente e, per l'effetto, condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore della stessa la somma di euro 8932,88 oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo;
- b) compensa per metà le spese di lite; condanna la parte convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore della ricorrente la restante metà delle spese di lite, metà che liquida, in tale misura già ridotte, in €880,00, compresi diritti e onorari, oltre cpa, iva e spese generali come per legge.

In Santa Maria Capua Vetere, il 21.12.2011

Il Giudice (F. Cislaghi)



Ad istanza dell'Avv. Paolo Varriale, quale difensore di Ragozzino Margherita Bruna, si notifici copia del presente atto a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente sita in Napoli alla Via S. Lucia n. 81

12 FEB 2013
Santoro Apprante
DELLA ALBERTO



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

REPUBBLICA ITALIANA-IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero, di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avv. F. VARRIALE quale procuratore

S.Maria C.V. 28 /12/2011.-

Il Funzionario Giudiziario
f.to Antonio Pugliese

E' copia conforme per uso notifica

S.Maria C.V. 28 /12/2011.-

Il Funzionario Giudiziario
Antonio Pugliese

**Sentenza del Trib. di S.M.Capua Vetere - Sez. Lav.-
Numero 7838/2011
Dipendente sig.ra Ragozzino Margherita Bruna**

Diritti e onorari			880,00
spese generali	12,50%	880,00	<u>110,00</u>
			990,00
CPA	4%	990,00	<u>39,60</u>
			1.029,60
IVA	22%	1.029,60	226,51
TOTALE FATTURA			1.256,11
NETTO A PAGARE			1.256,11

